



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 ottobre 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario, relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 recante: "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999";

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni n. 2, del 3 luglio 2003, e n. 1, del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Veneto n. 3108 del 5/8/2024 di conferimento al Dirigente scolastico A. S. A. dell'incarico presso l'istituzione scolastica VEIC84200T - IC "SAN GIROLAMO" di Venezia a decorrere dal 1° settembre 2024;

VISTO il rilievo formale della Sezione Regionale di controllo per il Veneto, Ufficio

controllo di legittimità, prot. n. 5742 del 16/09/2024;

VISTA la nota del 23/9/2024 (prot. Cdc n. 5916 di pari data) di risposta al suindicato rilievo;

VISTE le relazioni del 26/9/2024 (acquisita al prot. interno C.d.c. n. 6055 del 27 settembre successivo) del Magistrato Istruttore e del 30/9/2024 del Consigliere Delegato di concorde richiesta di deferimento alla valutazione collegiale della Sezione di controllo dell'esame del sopra menzionato decreto;

VISTA l'ordinanza n. 30/2024 con la quale il Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo per il Veneto ha convocato per il giorno 11 ottobre 2024 detta Sezione per l'esame di legittimità e la conseguente pronuncia sul visto e registrazione del sopra specificato decreto;

VISTA la nota prot. n. 6113 del 30/9/2024 della Segreteria della Sezione, con la quale la predetta ordinanza, unitamente alle relazioni di deferimento, è stata comunicata al Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

VISTA la nota prot. n. 28100 del 10/9/2024 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6789 del 10/09/2024 del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Veneto, contenente le controdeduzioni in esito al controllo sull'atto sopra indicato;

UDITI il relatore, Primo Referendario Chiara Bassolino, e i rappresentanti dell'Amministrazione nelle persone del dott. Marco Bussetti, Direttore generale, dott.ssa Mirella Nappa, Dirigente dell'ufficio 1, e del funzionario amministrativo dott.ssa Vania Colladel;

Ritenuto in

FATTO

1. In data 7/8/2024 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto (l'“**Amministrazione**”) n. 3108 del 5/8/2024 con il quale è stato conferito al Dirigente scolastico A. S. A. l'incarico presso l'istituzione scolastica VEIC84200T - IC "SAN GIROLAMO" di Venezia a decorrere dal 1° settembre 2024 (il “**Decreto**”).

Con atto di rilievo formale prot. n. 5742 del 16/9/2024 l'Ufficio di controllo di questa Sezione regionale ha richiesto di fornire chiarimenti sul possesso in capo alla dott.ssa A. S. A. di tutti i requisiti per il conferimento dell'incarico in parola rientrando nell'ambito della mobilità interregionale. La richiesta traeva origine da una verifica effettuata dall'Ufficio di controllo dalla quale era emerso che nell'“elenco ammessi alla prova scritta per il Veneto” del “concorso per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 - D.D. n. 2788/2023”, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione in data 1/8/2024 (prot. n. 19515), era inserito il nominativo di “A. S. A.”.

L'Amministrazione ha fornito riscontro con nota del 23/9/2024 confermando, in sintesi,

la correttezza del Decreto in quanto la dott.ssa A. S. A. aveva partecipato alle operazioni di mobilità in entrata nei ruoli dirigenziali della Regione Veneto e precisando che con nota del 3/7/2024 l'Ufficio scolastico per l'Emilia Romagna (**"USR per l'Emilia-Romagna"**) aveva trasmesso la *"domanda di mobilità del Ds interessato, unitamente alla documentazione attinente la posizione giuridica della dirigente a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 17629/2024 pubblicata il 26.06.2024, unitamente al D.D.G. n. 388 del 3 luglio 2024, con il quale, in esecuzione della suddetta sentenza della Corte di Cassazione, è stato disposto il reintegro della predetta dirigente nel ruolo regionale dell'Emilia-Romagna. Nelle more della definizione del giudizio sopramenzionato, il DS A. S. A. ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 - D.D. n. 2788/2023. Successivamente all'espletamento della predetta prova preselettiva, la Corte di Cassazione, con la pronuncia di cui sopra ha riconosciuto il diritto della prof.ssa A. S. A. al mantenimento dell'incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole dall'USR per l'Emilia Romagna, con conseguente condanna alla reintegrazione nell'incarico in capo allo stesso Ufficio, che ha dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale con D.D.G. n. 388 del 3 luglio 2024"*.

Unitamente alla nota di riscontro al rilievo, l'Amministrazione ha trasmesso copia della citata nota dell'USR dell'Emilia-Romagna del 3/7/2024 di trasmissione della domanda di mobilità, alla quale erano allegate la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 17629/2024 del 26/6/2024 (la **"Sentenza della Corte di cassazione"**) e il decreto dell'USR per l'Emilia-Romagna n. 388 del 3/7/2024.

L'Ufficio di controllo ha ritenuto che la risposta dell'Amministrazione, pur chiarendo gli aspetti contenuti nel rilievo, avesse reso evidenti ulteriori vizi non prima rilevabili, concernenti i presupposti di adozione del Decreto e il rispetto del vincolo triennale di permanenza in servizio nella regione di prima assegnazione. Pertanto, con relazioni del 26/9/2024 (acquisita al prot. interno C.d.c. n. 6055 del 27 settembre successivo) del Magistrato Istruttore e del 30/9/2024 del Consigliere Delegato è stato richiesto il deferimento alla valutazione collegiale della Sezione di controllo dell'esame del Decreto.

Le relazioni di deferimento, unitamente all'Ordinanza Presidenziale di convocazione dell'odierna adunanza, sono state inoltrate all'Amministrazione (nota prot. n. 6113 del 30/9/2024 della Segreteria della Sezione). Nella menzionata nota è stata espressamente esplicitata la possibilità per l'Amministrazione di presentare ulteriori memorie e documenti.

Con memoria prot. n. 28100 del 10/9/2024 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6789 del 10/09/2024, l'Amministrazione ha prodotto le proprie controdeduzioni, insistendo per l'ammissione a visto di legittimità del Decreto. In sintesi, l'Amministrazione ha premesso che la procedura di mobilità relativa al corrente anno scolastico era stata *"particolarmente complessa, poiché caratterizzata da un numero importante di dirigenti scolastici che avevano titolo a partecipare alle operazioni di cui trattasi"* e che detta circostanza era *"stata foriera di molteplici difficoltà operative nello svolgimento dell'attività di quest'Ufficio"*. Nel merito, l'Amministrazione ha evidenziato che con la Sentenza della Corte di Cassazione era stato statuito il diritto della dott.ssa A. S. A. *"al mantenimento dell'incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del Vice*

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna n. 1480 del 28/10/2019, con conseguente condanna delle amministrazioni controrcorrenti a reintegrare la Prof. A. S. A. nell'incarico". Dalla statuizione dei Giudici di legittimità discendono, dunque, due effetti: il primo è la conferma dell'incarico dirigenziale di cui al decreto del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna n. 1480 del 28.10.2019 e il secondo è la reintegrazione piena e completa della Dirigente A. S. A. nel ruolo dirigenziale come se dal 2019 alla data della sentenza della Corte di Cassazione l'interessata avesse svolto effettivamente l'incarico affidatole, dovendo ritenersi de jure concluso il triennio nei ruoli dirigenziali della regione di provenienza". L'Amministrazione ha quindi affermato di aver "adottato l'incarico nel convincimento che non ci fosse alcuna violazione del vincolo di permanenza del triennio, senza alcuna intenzione di disattendere le regole della mobilità stessa previste dalla circolare ministeriale (nota AOODGPER.86611.14-06-2024) o dal CCNL del 15.07.2010". È stata altresì trasmessa una nota dell'USR dell'Emilia-Romagna in merito alla prassi dell'ufficio relativa all'iter di adozione di decreti di siffatto contenuto. Infine, l'Amministrazione ha precisato di aver "operato nell'esclusivo e preminente interesse pubblico connesso alla copertura del maggior numero di posti vacanti e disponibili della Regione Veneto a fronte di un'elevata carenza di organico oramai cronica".

All'adunanza odierna sono intervenuti il dott. Marco Bussetti, Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, la dott.ssa Mirella Nappa, Dirigente dell'Ufficio 1, e il funzionario amministrativo dott.ssa Vania Colladel. Dopo una preliminare illustrazione della questione da parte del Magistrato Istruttore, il Presidente f.f. ha chiesto all'Amministrazione di chiarire le ragioni per le quali nel Decreto non vi fosse alcun accenno alla peculiare vicenda in esame. L'Amministrazione, nel rimettersi agli atti, ha evidenziato le difficoltà operative degli uffici.

Considerato in

DIRITTO

2. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del Decreto con il quale è stato conferito alla dott.ssa A. S. A. l'incarico di Dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica VEIC84200T - IC "SAN GIROLAMO" di Venezia a decorrere dal 1° settembre 2024. Le premesse del Decreto si limitano a indicare che la dott.ssa A. S. A. è inclusa "tra i Dirigenti scolastici che hanno ottenuto la mobilità interregionale in entrata in Veneto".

2.1. In via preliminare la Sezione afferma la propria competenza a conoscere del Decreto deferito alla valutazione Collegiale dall'Ufficio di controllo con nota del Consigliere delegato, essendo lo stesso riconducibile alla tipologia di atti da sottoporre a controllo preventivo ex art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni. La Sezione ritiene altresì opportuno sottolineare che il presente giudizio investe solo ed esclusivamente il predetto Decreto oggetto dell'analisi di legittimità, essendo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della delibera delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 e s.m.i. esclusivamente competente a conoscere degli atti delle amministrazioni aventi sede nella Regione e, dunque, nel caso di specie, dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

2.2. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017, recante il *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 20”* (il **“D.M. n. 138/2017”**) è stato previsto, all'art. 20, comma 4, che *“i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”*. Conseguentemente, l'art. 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259 (recante il bando di concorso a cui ha partecipato da dott.ssa A. S. A.), ha previsto che *“i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”* e, dunque, ad un triennio.

Tale vincolo, come ampiamente esposto in sede di deferimento e non contestato dall'Amministrazione nelle controdeduzioni, trova applicazione anche nell'ambito della procedura derogatoria di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, così come disciplinata dall'art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

Il Ministero dell'istruzione e del merito (**“MIM”**), nel fornire agli Uffici scolastici regionali le indicazioni per le *“operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024”* - oltre ad aver espressamente rammentato la sussistenza del vincolo previsto nel richiamato bando di concorso - ha, infatti, precisato che *“stante il carattere derogatorio delle disposizioni del DL n. 71/2024, tese a favorire la mobilità interregionale per l'anno scolastico 2024/2025, partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2024, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico”* (nota AOODGPER.86611.14-06-2024).

2.3. Solo a seguito di rilievo formale dell'Ufficio di controllo è emerso che la dott.ssa A. S., in data 3/7/2024, con decreto dell'USR per l'Emilia-Romagna è stata, *“in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 17.629/2024, pubblicata il 26/06/2024”*, reintegrata *“nel ruolo di dirigente scolastico dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Emilia-Romagna con decorrenza giuridica dal 01/09/2019”*.

2.4. Ad avviso del Collegio, il Decreto è illegittimo sotto un duplice profilo.

2.4.1. Risulta, infatti, una palese carenza di motivazione, non essendo rinvenibile né nelle premesse, né nella parte dispositiva alcuna indicazione della peculiare vicenda qui in esame e, di conseguenza, sul percorso logico-giuridico seguito nella valutazione della sussistenza degli specifici presupposti di fatto e di diritto per il conferimento di incarico nell'ambito della procedura di mobilità interregionale (su analoga fattispecie, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 101/2017/PREV).

2.4.2. Presupposti che, comunque, la Sezione ritiene non sussistano.

Dall'esame della documentazione in atti (cfr. Sentenza della Corte di cassazione e decreto dell'USR per l'Emilia-Romagna n. 388 del 3/7/2024) si evince che con decreto n. 1480 del 28/10/2019 dell'USR per l'Emilia-Romagna era stato conferito alla dott.ssa A. S. A., a seguito di superamento del predetto concorso indetto con DDG 23 novembre 2017, n. 1259, il primo incarico. In ragione della riconsiderazione del visto, con conseguente inefficacia del decreto di conferimento dell'incarico, la Dirigente scolastica era stata tuttavia restituita alle funzioni di docente. Con successivo decreto dell'USR per l'Emilia-Romagna n. 388 del 3/7/2024, la dott.ssa A. S. A. è stata, *“in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 17.629/2024, pubblicata il 26/06/2024 (...) reintegrata nel ruolo di dirigente scolastico dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Emilia-Romagna con decorrenza giuridica dal 01/09/2019”*.

Dalla ricostruzione della complessa vicenda delineata - di cui, si ribadisce, non vi è menzione nel Decreto - ne discende che la dott.ssa A. S. A. non ha mai effettivamente prestato servizio come Dirigente scolastico nella Regione di prima assegnazione (Emilia-Romagna), non avendo, quindi, ivi svolto l'anno di prova e - a maggior ragione - non essendovi rimasta in servizio il primo triennio di incarico. È peraltro la stessa Sentenza della Corte di cassazione che, nel dichiarare il diritto della dott.ssa A. S. A. *“al mantenimento dell'incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna n. 1480 del 28/10/2019, con conseguente condanna delle amministrazioni controrcorrenti a reintegrare la Prof. A. S. A. nell'incarico”*, precisa proprio che trattasi di incarico in prova.

In relazione agli effetti della retrodatazione della decorrenza giuridica dell'incarico, ad avviso della Sezione, occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima ritardata costituzione del rapporto di lavoro, posto che nella seconda ipotesi, che viene qui in rilievo, la *fictio iuris* della retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio.

La circostanza, dunque, emersa solo a seguito di rilievo formale dell'Ufficio di controllo, che la dott.ssa A. S. A. sia stata reintegrata nel ruolo di dirigente scolastico dell'USR per l'Emilia-Romagna con decorrenza giuridica dall'1/9/2019 non consente di ritenere assolto l'obbligo di *“permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione”* previsto dall'art. 20, comma 4, del D.M. n. 138/2017 e dall'art. 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259 - nonché richiamato dallo stesso MIM nella nota del 14/6/2024 inviata agli Uffici scolastici regionali - e, di conseguenza, integrati i presupposti per poter accedere alle procedure di mobilità interregionale.

2.4.3. Di qui l'illegittimità del Decreto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, per le ragioni esposte in parte motiva, ricusa il visto e la conseguente registrazione del Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Veneto n. 3108 del 05/08/2024 di conferimento al Dirigente scolastico A. S. A. dell'incarico presso l'istituzione scolastica VEIC84200T – IC “San Girolamo” di Venezia a decorrere dal 1° settembre 2024.

Dispone la restituzione degli atti all'Amministrazione così come pervenuti.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera nella sezione Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Corte dei conti) dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2024.

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin